



2023 NEWSLETTER APRILE

D. LGS. 2 MARZO 2023 N. 19 IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE



SEDE LEGALE E OPERATIVA
20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA
21040 Origgio (VA)
Largo UmbertoBocconi, 1

ALTRE SEDI
61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13
33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO
+39 0296515401

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT



D. LGS. 2 MARZO 2023 N. 19 IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE

In data 7 marzo del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, (il “Decreto”) recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”*.

A fronte della necessità di muovere verso una riduzione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, uno dei cardini dell’Unione che comprende, secondo la visione della Corte di Giustizia Europea, anche il diritto di una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, l’obiettivo della direttiva è quello di facilitare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società dell’UE, armonizzando le discipline dei diversi Paesi, così da rendere compatibili i vari ordinamenti mediante la previsione di livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori: la presenza di un quadro giuridico comune consente di perseguire la protezione sociale nell’ambito dei confini del mercato interno, altro obiettivo dell’integrazione europea.

La novella legislativa introduce un nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e si applica non solo alle operazioni straordinarie transfrontaliere poste in essere entro i confini dell’Unione Europea, ma anche alle operazioni internazionali alle quali partecipino o da cui risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’UE.

Il Decreto, inoltre, è applicabile anche alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali e, in quanto compatibile, alle operazioni riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.

In particolare, l’articolo 54 del provvedimento prevede l’introduzione del reato di **“false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”,** che diventa nuovo reato presupposto “231” e sanziona con la pena detentiva della reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (comma 2) la condotta di chiunque **formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29 del Decreto stesso.**

Quest’ultimo, in particolare, disciplina il c.d. **“certificato preliminare”** e, nello specifico, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione e, in caso di riscontro positivo, ne dà attestazione nel certificato.

Alla responsabilità della persona fisica si aggiunge la previsione della responsabilità amministrativa dell’ente: nello specifico, l’art. 55 del Decreto è intervenuto sull’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, rubricato *“Reati Societari”*, che è stato modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia *“da altre leggi speciali”*, sia con l’inserimento della lettera *“s-ter”* che prevede l’applicazione nei confronti dell’ente di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote: *“per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019”*.



D. LGS. 2 MARZO 2023 N. 19 IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE

La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità: pertanto, prendendo in esame il valore della quota, che parte da un minimo di euro 258 fino a un massimo di euro 1.549, la pena pecuniaria applicabile va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, oltre, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3 (qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità).

Ulteriore aspetto rivelatore di un'attenzione marcata da parte del Legislatore alla disciplina 231 e alle sue finalità preventive, è rappresentato dall'art. 30 (*Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici*) a norma del quale quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. A tal proposito sono rilevanti anche le sanzioni amministrative da reato previste dal Decreto 231, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, e certificate secondo le verifiche condotte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Per espressa previsione (art. 56), le disposizioni del decreto attuativo - in vigore dal 22 marzo 2023 - hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, abbia pubblicato il relativo progetto. Come avviene per ogni modifica che impatta sul D. Lgs. 231/2001, gli enti dotati di un modello organizzativo di prevenzione del rischio di reato devono procedere a valutare la portata applicativa del nuovo reato, valutandone il rischio concreto di commissione all'interno dell'organizzazione e, qualora necessario, devono predisporre adeguati presidi di controllo.





SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 Origgio (VA)
Largo Umberto Boccioni, 1

ALTRE SEDI

61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO

+39 0296515401

FAX

0296515499

C.F./P.IVA 06047090961

CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT

AVVERA@LEGALMAIL.IT

